

tà di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto alla sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico – giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito". Deriva che l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che, ai fini dell'accoglimento della domanda revocatoria, non sia necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma sia sufficiente una ragione di credito anche eventuale (Cass. civ. nn. 5619/2016, 23666/2015), rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi (Cass. civ. nn. 2673/16, 17257/13, 11573/13).

### 3. L'ATTO DISPOSITIVO AVENTE NATURA DI ATTO A TITOLO GRATUITO.

---

Tra gli atti dispositivi a titolo gratuito assume rilievo il fondo patrimoniale.

In ordine alla natura giuridica di siffatto atto, il Giudice di legittimità (sent. n. 3568/15) ha, in modo ormai costante, ritenuto di poterlo qualificare come atto "a titolo gratuito", atteso che "l'attribuzione in favore dei disponenti non trova alcuna contropartita". E ciò anche ove esso risulti avere struttura bilaterale in virtù dei conferimenti eseguiti da entrambi i coniugi (così Cass. civ., n. 29298/2017).

Una peculiare tipologia di fondo patrimoniale si verifica poi allorché il conferente si limiti a conferire nel predetto fondo patrimoniale la mera disponibilità dei beni che ne costituiscono l'oggetto, riservandosi la titolarità del diritto di proprietà. Tale atto è di tipo "dispositivo non traslativo", in quanto idoneo ad imprimere sui beni che ciascuna parte ha conferito *ad sustinenda onera matrimonii* - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 167 e 2645 *ter* c.c. - un vincolo di destinazione funzionale ai bisogni della famiglia. In altre parole, i beni destinati a fondo patrimoniale, pur rimanendo di proprietà della singola parte conferente, risultano enucleati e separati dagli altri beni che compongono i rispettivi patrimoni, cosicché gli stessi vengono di conseguenza sottratti alla garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c.

### 4. L'EVENTUS DAMNI.

---

Il requisito dell'*eventus damni*, consistente nel

pregiudizio delle ragioni creditorie, non muta in relazione alla tipologia di atto dispositivo (a titolo oneroso o gratuito).

Al riguardo giova osservare come esso non consista nella totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto nel compimento di un atto che renda più incerta o difficoltosa la soddisfazione del credito, secondo una valutazione operata *ex ante* con riferimento alla data dell'atto dispositivo e che può determinare anche solo una variazione *in peius* di tipo qualitativo e non quantitativo del patrimonio del debitore (Cass. civ., nn. 13172/17, 26151/14, 1896/12).

### 5. L'ELEMENTO SOGGETTIVO.

---

Ai fini dell'esame dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. in capo al debitore (*consilium fraudis*), giova rilevare come rilevi l'anteriorità o meno del sorgere del diritto di credito rispetto all'atto dispositivo.

Al riguardo, l'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1 c.c. - lungi dal discriminare tra atti dispositivi a titolo gratuito e atti dispositivi a titolo oneroso - postula unicamente la distinzione tra anteriorità, o meno, del sorgere del credito rispetto all'atto dispositivo (Trib. Bari, 8.1.2007, n. 26). Nel primo caso, la disposizione in esame ritiene sufficiente, a tali fini, la conoscenza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (*scientia damni*) e, nel secondo caso, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo compiuto al fine di pregiudicare le predette ragioni creditorie (*animus nocendi*). In altre parole, la *scientia damni* consiste nella consapevolezza del debitore del pericolo e dell'attualità del rischio d'insolvenza che corre il creditore, mentre l'*animus nocendi* consta di tre elementi: a) il debitore prevede il sorgere del credito; b) il debitore intende sottrarre il bene all'azione esecutiva del creditore; c) il debitore prevede che le ragioni del futuro creditore rimarranno pregiudicate. La prova di tali elementi soggettivi, che deve riguardare lo stato soggettivo del debitore al tempo in cui è stato posto in essere l'atto dispositivo, può essere fornita tramite presunzioni (Cass. civ., n. 18315/15).

Ciò posto, rimane però da chiedersi, nel silenzio della legge (che come detto in ordine al requisito di cui all'art. 2901, comma 1, n. 1 c.c. non distingue tra atti a titolo di gratuito e atti a titolo oneroso), quali sia l'elemento soggettivo che deve sussistere *ex art.* 2901 c.c. in capo al debitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia posto in essere, anteriormente al sorgere del diritto di credito, un atto dispositivo a titolo gratuito.

Sul punto, la S.C. di Cassazione (sent. n. 3641/18), di recente, è tornata ad affermare, in linea con l'orientamento più risalente (sent. n. 21338/2010, 24757/08) la necessità della sola *scientia damni*.

**6. L'ELEMENTO SOGGETTIVO RICHIESTO DALL'ART. 2901, COMMA 1, N. 2) C.C. IN CAPO AL TERZO.**

La natura di atto a titolo gratuito dell'atto revocando richiede di accertare solamente la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento dell'atto dispositivo e non anche l'intento fraudolento del terzo.

**7. L'AZIONE REVOCATORIA CONNESSA AL REATO E L'ART. 189 C.P.**

Può accadere che il debitore ponga in essere atti dispositivi a titolo gratuito in quanto sottoposto a processo penale.

In tal caso, appare decisivo, ai fini che qui interessano, l'art. 192 c.p., letto in combinato disposto con gli artt. 189, comma 1, n. 5 e 185 c.p.

La norma invocata così recita: "gli atti a titolo

gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189 c.p.". L'art. 189, comma 1, n. 5 c.p. elenca, tra tali crediti, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, rinviando quindi implicitamente all'art. 185 c.p.

In altre parole, la revocatoria connessa al reato sgrava il creditore della prova rigorosa di cui all'art. 2901 c.c.



**Tribunale di L'Aquila, 17 maggio 2018, n. 509**

## 4.

## ILLEGITTIMA SEGNALEZIONE ALLA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA: È NECESSARIO L'OBBLIGO DI PREAVVISO?

*Cass. civ., 13 giugno 2017, n. 14685*

*Trib. L'aquila, ord., 29 marzo 2018, n. 779*

**SOMMARIO:** 1. La problematica: giurisprudenza di legittimità e di merito a confronto.

**1. LA PROBLEMATICHE: GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO A CONFRONTO.**

4L'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi – attuativo dell'art. 117 D.Lgs. 196/03 – così recita: "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".

Inoltre, la circolare di Banca d'Italia n. 139/91 (cap. II, sez. 2, p. 1.5) stabilisce che "gli interme-

diari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza".

Alla luce di quanto sopra, la giurisprudenza di merito (Tribunale di Paola, 9 marzo 2018, Tribunale di Como, 10 ottobre 2016, Tribunale di Lodi, 12.4.2016, Tribunale di Firenze n. 2304/2016, Tribunale di Firenze n. 241/2016, Tribunale di Pescara ord. n. 4687/2014, Tribunale di Milano, 29 agosto 2014, Tribunale di Verona, 27 maggio 2014, Tribunale di Milano, 2478/12), nonché le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (A.B.F. Roma n. 6087/2015, A.B.F. Collegio di Coordinamento n. 3089/2012), ritengono che il citato art. 4 configuri, in capo all'intermediario, un vero e proprio obbligo di preavviso in favore dell'interessato in ordine alla segnalazione alla

Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Sotto altro e diverso, seppure contiguo, profilo, risulta indiscusso che gravi sull'intermediario l'onere di provare di aver espletato siffatto incombenza, mediante la produzione in giudizio della documentazione attestante l'intervenuto ricevimento della segnalazione in esame da parte dell'interessato. In argomento, le citate pronunce hanno chiarito come, a tale ultimo fine, non possa ritenersi sufficiente, nel caso in cui l'interessato eccepisca l'omesso ricevimento del predetto preavviso, il mero invio della raccomandata. In particolare, l'A.B.F., in linea con la soluzione interpretativa più recente, ritiene che sia necessaria *"la certezza e l'effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell'interessato"* (A.B.F. 3371/15 e 878/10).

Dirimente, al riguardo, la pronuncia della **S.C. di Cassazione n. 14685/17** secondo cui: *"la dichiarazione di "preventivo avvertimento", ovvero di preavviso, di cui alla norma dell'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, ha natura recettizia, in quanto specificamente diretta alla persona dell'interessato e intesa a manifestare la decisione dell'inter-*

*mediario finanziario di provvedere alla sua classificazione come "cattivo debitore. [...] La prova dell'avvenuto avvertimento, di cui all'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, da parte dell'intermediario finanziario non può dirsi raggiunta tramite la mera allegazione della circostanza dell'invio, tramite l'utilizzo del sistema Postel, da parte di quest'ultimo, né giova l'attestazione dell'intermediario, in quanto mera allegazione di parte, non essendo peraltro rilevante a tal fine l'assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 168 del Codice della Privacy".*



**Cass. civ., 13 giugno 2017, n. 14685 – Trib. L'Aquila, ord., 29 marzo 2018, n. 779**